

2020

FRINGE BENEFITS

GESTIONE E TASSAZIONE

MARTA BREGOLATO

TeleConsul

guida

ilc

Copyright © 2020 TeleConsul Editore
www.teleconsul.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare nel mese di aprile 2020 da
Rotostampa Group Srl
via Tiberio Imperatore, 23 – Roma

CAPITOLO 6

Il concetto di “valore normale”

L'aspetto che per molte delle forme di fringe benefit e compensi in natura interessa maggiormente è la determinazione e l'attribuzione, importante anche da un punto di vista fiscale del c.d. **valore normale** da attribuire; ovvero quantificare economicamente e monetariamente il valore di queste corrisposizioni.

Volendo attribuire una definizione più specifica ai fringe benefits possiamo affermare che con questo termine si intende indicare quel tipo di emolumento (ovvero parte della retribuzione) corrisposto ai lavoratori dipendenti e riportato in busta paga.

Si tratta di fatto di beni e servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente (a carico quindi dell'azienda datore di lavoro) o di cui può godere accedendo a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli.

Sono quindi tutte quelle componenti di redditi, beni o servizi, suscettibili di avere una valutazione economica concessa al dipendente in luogo o in aggiunta della retribuzione corrisposta monetariamente.

Il concetto di “valore normale” è definito nel comma 4 dell'art. 9 del TUIR, in quale prevede che:

Il valore normale è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Come si evince dall'articolo sopra riportato, malgrado il riferimento sia palesemente relativo ai titoli, obbligazioni e quote, si rinvia, ai fini della determinazione del “valore normale” ad elementi comuni ed analoghi nonché ad elementi di valutazione obiettivi ed oggettivi.

Ecco quindi che con tale locuzione si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e nello stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquistati o prestati o in quelli più prossimi.

Per la determinazione quindi del valore normale si dovrà far riferimento ai listini o alle tariffe praticate da chi ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, a mercuriali, ovvero ai listi delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, considerando anche gli sconti abitualmente applicati.

Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Il valore normale di una transazione rappresenta quindi il corrispettivo che si sarebbe formato sul libero mercato in una certa transazione tra parti indipendenti.

In materia di imposte dirette, ed in particolare di IVA, il concetto di valore normale trova applicazione in presenza di determinate operazioni effettuate in assenza di corrispettivo monetario, per esempio nei casi di autoconsumo (prelevamento di beni dell'azienda per esigenze personale dell'imprenditore o dei soci), cessioni gratuite, assegnazioni ai soci, messa a disposizione di un'autovettura aziendale, di un cellulare o di un pc ai dipendenti a titolo gratuito, senza quindi corrispettivo.

In particolare, l'art. 14 del D.P.R. n. 633/1972 così come aggiornato per il recepimento anche della normativa comunitaria, prevede che:

Qualora siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

- a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
- b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

Nello specifico, saranno da valutare al c.d. **valore normale** di mercato:

- le cessioni gratuite di beni: ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a euro 25,82 e di quelli per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto o importazione, la detrazione dell'IVA;
- l'autoconsumo, con esclusione dei beni per i quali non è stata operata all'acquisto la detrazione dell'IVA;
- l'assegnazione ai soci a qualunque titolo, con esclusione dei beni per i quali non è stata operata all'acquisto la detrazione dell'IVA;
- le prestazioni gratuite di valore superiore a euro 25,82, effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente.

Per quantificare correttamente il valore normale del bene o del servizio oggetto di fringe benefits bisogna tenere presente il soggetto che cede il bene o presta il servizio: ovvero il produttore, il grossista o il dettagliante.

Ancora, generalmente per determinare il valore normale si prendono quale riferimento i listini o le tariffe normalmente applicate da chi ha fornito il bene o il servizio; in mancanza ci si riferisce ai listini pubblicati dalla Camera di commercio locale o dalle Associazioni di categoria o dagli Ordini professionali.

Si tiene conto anche della normale scontistica eventualmente applicata; quindi per tutto quanto sopra indicato è evidente che la determinazione del valore normale è influenzata dai seguenti elementi:

- natura del soggetto che presta i servizi o cede i beni (produttore, dettagliante, grossista);
- luogo;
- tempo;
- grado di commercializzazione.

A seconda del bene poi si dovrà tenere conto di specifiche discriminanti.

Se, per la cessione del bene o la prestazione del servizio, il dipendente corrisponde delle somme, sotto forma di versamento in denaro o di trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione, sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

Si deroga a tale principio con riferimento ai generi in natura, prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti gratuitamente o meno. In questo caso, è stabilito che il “valore normale” è costituito dal prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni a grossisti.